



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI

Determinazione del Direttore Generale N. 132 del 06-08-2025

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 10 del Regolamento in materia di incompatibilità e di svolgimento di incarichi extraistituzionali - Dipendente D. B. - Area dei professionisti della salute e dei funzionari - Infermiere -

Il Direttore Generale

Vista l'istanza ricevuta al protocollo in data 29.07.2025 al n. 1735/2025 da parte del dipendente D. B. – Area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo Infermiere tendente ad ottenere l'autorizzazione a svolgere attività extraistituzionale per conto di Cramars soc coop sociale di Tolmezzo, per lo svolgimento delle seguenti attività: docenza, rielaborazione tirocini, esame finale, dal 25.08.2025 al 30.03.2026 per un totale complessivo di n. 30 ore;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Visto il parere favorevole del sottoscritto Direttore Generale;

Rilevato con apprezzamento che i contenuti dell'incarico sono di elevato rilievo in termini di competenza e di sviluppo professionale;

Considerato che nulla osta a che al dipendente sia conferito tale incarico e che lo stesso sarà svolto fuori dall'orario di servizio;

Il Direttore Generale dell'Azienda

determina

1. di autorizzare il dipendente D. B. – Area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo Infermiere a svolgere, per conto di Cramars soc coop sociale di Tolmezzo, l'incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: docenza, rielaborazione tirocini, esame finale, dal 25.08.2025 al 30.03.2026 per un totale complessivo di n. 30 ore;
2. di disporre le necessarie comunicazioni al dipendente D. B. ed alla Cooperativa suddetta, la quale dovrà comunicare all'Amministrazione, entro il termine previsto, i dati di cui ai commi 11 e seguenti dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001.

Il Direttore Generale

Bruno Sandro



Firmato digitalmente da:

Sandro Bruno

Firmato il 06/08/2025 14:24

Seriale Certificato: 2766179

Valido dal 25/09/2023 al 24/09/2025